



COMUNE DI FRASSINO

PROVINCIA DI CUNEO

Prot. n. 0001318
Ordinanza n. 8/2019

Frassino, lì 0 MAG. 2019

ORDINANZA DI TAGLIO PIANTAGIONI/SIEPI E RISPETTO DELLE DISTANZE AI LATI DELLE STRADE COMUNALI

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente Ordinanza n 15 Prot. n 1747 del 15/07/2017, con la quale era stato disposto quanto segue

Ai proprietari interessati prospicienti le strade comunali dell'intero territorio, di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade comunali in modo che non restringano o danneggino le strade stesse, di tagliare le piante e le siepi che non rientrano nelle fasce di rispetto del codice stradale, e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine delle strade comunali dell'intero territorio.

Saranno salvaguardate, a giudizio dell'Amministrazione comunale o da chi altro ritenuto competente, le piante che possono essere di protezione per la strada.

Il taglio delle piante e/o dei rami che restringono o danneggino le strade comunali e che quindi non rispettano le distanze di cui ai commi precedenti, dovrà avvenire entro il 30 settembre 2017, fatti salvi accordi diversi che i proprietari e/o i conduttori dei fondi potranno sottoscrivere con l'Amministrazione comunale;

La legna tagliata, rimarrà accatastata lungo le strade comunali, senza arrecare pregiudizi alla circolazione, per un periodo di mesi tre, successivamente sarà rimossa ed alienata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Contro gli inadempienti si procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'ufficio e le relative spese saranno poste a loro carico, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.

Ritenuto necessario reiterare il contenuto della medesima disponendo un ulteriore arco temporale affinché siano regolate le piantagioni, le piante singole e le siepi in modo da non restringere e danneggiare le strade, con il taglio dei rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale ed il taglio delle piante e/o siepi non a regolare distanza dal ciglio stradale come previsto dalle vigenti leggi in materia;

Visto che il mancato rispetto delle distanze delle piantagioni e/o piante singole dal confine stradale non consente una viabilità sufficiente sulle strade comunali con grave pericolo per l'incolumità pubblica e sicurezza delle persone;

Ritenuto di dovere prevenire e reprimere tutti quei fatti che possono danneggiare od esporre a pericolo la consistenza materiale delle strade pubbliche e della sicurezza delle stesse;

Visto l'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" secondo cui "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie".

Visto l'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" secondo cui "Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile".

Visto l'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada che dispone "La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad un metro sul terreno non può essere inferiore al metro. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad un metro dal terreno, non può essere inferiore a tre metri".

Le distanze di cui al comma precedente, dovranno altresì essere mantenute anche per le piante nate e/o essenze arboree di qualunque genere o specie in modo spontaneo;

Visto l'art. 27 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada che dispone le fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

Ai proprietari interessati prospicienti le strade comunali dell'intero territorio, di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade comunali in modo che non restringano o danneggino le strade stesse, di tagliare le piante e le siepi che non rientrano nelle fasce di rispetto del codice stradale, e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine delle strade comunali dell'intero territorio.

Saranno salvaguardate, a giudizio dell'Amministrazione comunale o da chi altro ritenuto competente, le piante che possono essere di protezione per la strada.

Il taglio delle piante e/o dei rami che restringono o danneggino le strade comunali e che quindi non rispettano le distanze di cui ai commi precedenti, dovrà avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2019, fatti salvi accordi diversi che i proprietari e/o i conduttori dei fondi potranno sottoscrivere con l'Amministrazione comunale;

Contro gli inadempienti è fatto salvo di procedere, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'ufficio e le relative spese saranno poste a loro carico, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.



**IL SINDACO
(ELLENA Roberto)**